



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI PARTENARIATO GLOBALE E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL REGNO DI THAILANDIA, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 14 DICEMBRE 2022

Art. 51

Cooperazione allo sviluppo dei paesi terzi

1. Le parti convengono di instaurare un dialogo regolare sui rispettivi programmi di sviluppo nei paesi terzi. 2. Le parti convengono di cooperare in azioni comuni volte a fornire assistenza allo sviluppo sostenibile dei paesi confinanti con la Thailandia e oltre, nei settori pertinenti alla cooperazione trilaterale. I settori di cooperazione devono essere determinati da tutti i partner coinvolti, secondo le esigenze dei paesi beneficiari, le capacità e le competenze dell'UE e della Thailandia, e devono essere decisi su base ad hoc.

Versione in vigore dal 30 aprile 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022
Estremi	Legge 10 aprile 2026, n. 61
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-61-2026/art-51>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it